

Allegato A4

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2015 (DUEMILAQUINDICI), addì nella Residenza Comunale di Monzuno (BO), in via Casaglia n. 4, avanti a me Dott.ssa Clementina Brizzi, Segretario Comunale del Comune di Monzuno (BO), autorizzata a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori: -----

- **Dott.ssa Monica Graziani**, nata a Bologna il 26 ottobre 1964, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Monzuno, C.F. n. 00956680375, di seguito denominato anche Comune, che rappresenta in qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ai sensi degli artt. 107 e 109 del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000, nonché del Decreto di nomina del Sindaco di Monzuno n. 22 del 28/12/2013; -----

- **Sig.** ----- nato a ----- il -----, residente a -----, Via ----- codice fiscale -----; il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della società ----- (o in forma abbreviata -----), codice fiscale ----- Repertorio Economico Amministrativo n. -----, con sede legale in ----- Via -----, di seguito denominata Appaltatore che rappresenta in qualità di Legale Rappresentante; -----

Componenti della cui identità personale, capacità e veste giuridica io Segretario Rogante sono personalmente certo. -----

Premesso che: -----

- a seguito di procedura aperta -----, con Determinazione della Responsabile dell'area Servizi alla Persona del Comune di Monzuno n. del, esecutiva a termini di legge, il servizio di refezione scolastica dei nidi d'infanzia, delle scuole d'infanzia, delle scuole primarie e dei servizi estivi furono definitivamente affidati all'Appaltatore; -----

Tutto ciò premesso;-----

le parti sunnominate, rinunciando di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, dichiarano di riconoscere e confermare la surriportata narrativa come parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue.-----

ART. 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

Il Comune di Monzuno, per il tramite della Responsabile dell'area "Servizi alla Persona", Dott.ssa Monica Graziani, affida all'Appaltatore, che per il tramite del legale rappresentante Sig.----- accetta, l'appalto del servizio di refezione scolastica dei nidi d'infanzia, delle scuole d'infanzia, delle scuole primarie e dei servizi estivi. L' "Appaltatore" è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituzione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.-----

ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato nel seguente importo complessivo: € (diconsi euro), oltre I.V.A. nella misura di legge e comprensivi di **euro** (diconsi euro.....) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. -----, suddiviso in tre annualità di euro ----- ciascuna (diconsi euro -----/00), oltre I.V.A. nella misura di legge. -----

Ai sensi di quanto stabilito dall'----- del Capitolato speciale d'appalto, il surriferito corrispettivo annuo spettante all'Appaltatore verrà pagato al medesimo in dieci ratei di euro ----- ciascuno (diconsi euro -----), sette dei quali verranno corrisposti da gennaio a luglio ed i restanti tre da ottobre a dicembre. Il Comune corrisponderà all'Appaltatore i suddetti importi dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dalla ricezione delle

fatture medesime. Le liquidazioni saranno effettuate previa verifica della regolarità e della completezza delle prestazioni espletate.

L' Appaltatore solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali ritardi nei pagamenti per cause ad non imputabili al Comune. -----

Il prezzo sopra definito si intende fisso ed invariabile sino al 31/12/2015. A partire dal 01/01/2016 potrà essere applicata, su richiesta dell' "Appaltatore", la rivalutazione dei prezzi secondo n base a quanto sancito dall'art. ---
-- del Capitolato Speciale, potrà essere richiesta la rivalutazione dei prezzi.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO - PENALI

La durata del presente contratto è fissata dal 01.01.2015 al 31.08.2018. -----

Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazioni di tali norme.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato nessuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla D.A. una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di controdeduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

Qualora la D.A. non avanzi giustificazioni ovvero le giustificazioni non risultassero valide, la Responsabile dell'area "Servizi alla Persona" del Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità.

Il Comune ha diritto di applicare le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nella consegna dei pasti di oltre 10 minuti, rispetto agli orari previsti del presente capitolato o concordati con il Comune, verrà applicata una penale pari a € 500,00;
- b) per ogni caso di mancato rispetto delle temperature di conservazione dei pasti ai sensi della normativa vigente, verrà applicata una penale pari a € 500,00;
- c) qualora le grammature di ogni tipologia relativa al pasto quotidiano (colazione, merende, primo, secondo, contorno e frutta) fossero riscontrate inferiori a quelle previste dalle tabelle dietetiche allegate al presente capitolato, una penalità pari a € 500,00;
- d) in caso di mancata fornitura dei pasti o di parte dei pasti nei giorni e nell'ora fissati, verrà applicata una penalità pari a € 1.000,00. In tal caso l' I.A. dovrà provvedere anche al rimborso degli acquisti urgenti ai quali il personale addetto alla distribuzione dei pasti o altro personale dovesse provvedere per far fronte all'emergenza;
- e) qualora fossero forniti prodotti non corrispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato 2) al presente capitolato, che non venissero immediatamente sostituiti con prodotti a norma, verrà applicata una penalità pari a € 1.000,00;
- f) qualora fossero forniti prodotti diversi (se non precedentemente concordati con il Comune) da quelli indicati nelle tabelle dietetiche allegate al presente capitolato e nei menù concordati con il Comune verrà imputata una penalità pari € 1.000,00;
- g) per mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato e delle prescrizioni del manuale H.A.C.C.P, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00;
- h) per fornitura di prodotti scaduti, si applicherà una penale di € 1.000,00;
- i) per la mancata o errata preparazione delle diete speciali, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00;
- l) per presenza di corpi estranei nei prodotti, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.000,00;
- m) per carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle competenti autorità sanitarie in caso di non conformità dei medesimi ai requisiti tecnici prescritti, si applicherà una penale fino ad un massimo di € 1.500,00;
- n) per ogni verifica microbiologica o merceologica o chimico/fisica non conforme a quanto previsto nel presente capitolato e/o dalle leggi in materia, a seguito di prelievi di campioni sia alla fonte di produzione che al consumo dei pasti, verrà applicata una penalità pari a € 2.000,00;
- o) Se in caso di sciopero, la comunicazione da parte della I.A. non pervenga al Servizio Scuola del Comune nei termini e con le modalità previste al precedente articolo 39, verrà applicata una penalità pari a € 2.000,00;
- p) da Euro 1.000,00 a Euro 2.500,00 per campionature delle derrate non rispondenti a quelle previste dal contratto in rapporto alla gravità della inadempienza e della recidività.
- q) nel caso di abbandono o interruzione arbitraria del servizio da parte dell'appaltatore, fermo restando la facoltà del Comune a dichiarare la risoluzione del contratto come sancito nell'art. 61, è applicabile dal comune una penale di importo pari all'intera cauzione definitiva, sempre lasciando impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento del

maggior danno subito a causa dell'inadempimento, subordinatamente alla prova che il danno è superiore all'importo della penale applicata.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nell'elenco di cui sopra ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. Potranno essere applicati in tali casi sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza o della irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio, del ripetersi delle manchevolezze o infine del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi del Comune.

Dopo la comminazione di 3 sanzioni pecuniarie in un anno scolastico (dal 01 settembre al 31 luglio), si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, alla D.A. è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera la D.A. dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, il quale dovrà essere subito reintegrato.

Le inadempienze tali da comportare la risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto. -----

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto è concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto, approvato con Determinazione della Responsabile dell'Area "Servizi alla Persona" n. --- del --, esecutive a termini di legge.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal documento avente per oggetto "Individuazione dei rischi e misure adottate per eliminare le interferenze". Il Capitolato Speciale d'Appalto e tale documento, in copia certificata conforme all'originale, sono allegati al presente contratto sotto le lettere "A" e "B" per costituirne parte integrante e sostanziale; L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 21/11/2013;

ART. 5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, con nota ns. protocollo n. 1315 del 03/02/2014 ha comunicato i seguenti conti correnti bancari dedicati ai pagamenti del servizio in oggetto: -----

Le persone autorizzate ad operare su suddetto conto corrente sono:----- - Sig. ---- nato a --- il ---- - Codice Fiscale ----- - in qualità di -----; ----

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i, causa di risoluzione del contratto; -----

ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO

- Il Comune si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 43 del D.P.C.M. 452/1997 o qualora l'Appaltatore sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al capitolato tecnico. -----

- L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto sarà risolto nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011. -----

- Il Comune può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio secondo la procedura prevista dall'art. 134 del decreto legislativo 163/2006, Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno venti giorni prima del

recesso.

- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, fatto salvo la disponibilità dell'Appaltatore all'adeguamento del presente contratto alle suddette condizioni migliorative. -----

ART. 7 – CLAUSOLA ARBITRALE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie, è, pertanto, competente il giudice ordinario del luogo ove il contratto è stato stipulato. -----

ART. 8 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie scaturenti dal presente contratto, non definite in via bonaria, è competente il foro di Bologna. -----

ART. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le parti danno atto che per il servizio oggetto del presente contratto sussistono rischi da interferenze come specificato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, (allegato "B"), come previsto dall'art. 26 del D.Lgs, n. 81 del 9 Aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123).-----

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) Cauzione definitiva: -----

L'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva nella misura di € (diconsi euro), mediante fideiussione bancaria n. ----- del ----- emessa da -----". Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà operativa entro n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Monzuno abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. -----

b) Polizza assicurativa: -----

L'Appaltatore ha costituito polizza d'assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi, personale e utenti, n. ----- emessa in data ----- da -----

ART. 11 - ANTIMAFIA

Ai sensi della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche e del D.Lgs. 159 del 06.09.2011 e successive modifiche, la Stazione Appaltante ha richiesto, con nota prot. n. 611/2014 del 17/01/2014 inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo.prefbo@pec.interno.it, comunicazione antimafia alla Prefettura di Bologna. Qualora dovessero pervenire da parte del Prefetto informazioni attestanti l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, lo stesso sarà risolto. L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole riportate di seguito di cui al Protocollo di Legalità della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna: -----

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità della prefettura di Bologna tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna>, e che qui si intendono integralmente riportate, salvo la clausola n. 7, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.-

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale

variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. -----

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'Imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). -----

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. -----

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'ex art. 10 del D.P.R. 252/98 sostituito dal D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.-----

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. -----

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. -----

ART.13 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta di ----- al subappalto. -----

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, rispetto ai propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabiliti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Decentrati Integrativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni lavorative. -----
--

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti normativa e contrattazione. -----
--

L' Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare i contratti e gli accordi di lavoro anche dopo la relativa scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi contrattuali di lavoro vincolano l'Appaltatore, anche se non siano aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese artigiane. -----

L' Appaltatore si obbliga a preservare la sicurezza sul luogo di lavoro dei propri dipendenti, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. -----

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata da un ente di assistenza o previdenza oppure dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunicherà all'Appaltatore, e se del caso anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione dei pagamenti dovuti, se il rapporto contrattuale è in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se le prestazioni commissionate all'Appaltatore sono già integralmente ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dagli enti suddetti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. -----

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni al Comune, né vantare titoli di risarcimento danni. -----

L' Appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette, ai sensi della L. n. 68/99 e successive modificazioni, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti superiore a 15.

ART. 15 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. -----

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. nr. 633 del 26/10/1972.-----

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative.-----

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque

titolo, per i soli fini dedotti in contratto, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più rispondenti alle summenzionate finalità.-----

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative.

E richiesto, io Segretario Rogante, ho ricevuto quest'atto, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia e redatto a mia cura, che si compone di n. 14 pagine a video e sino al punto di apposizione delle ultime sottoscrizioni della quindicesima oltre ai documenti allegati "A" e "B", composti rispettivamente da pagine a video nn. 28 e 17; dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.-----

In presenza delle parti io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. -----

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona -----

Dott.ssa Monica Graziani _____

Il Rappresentante Legale dell'Appaltatore – "-----," -----

Sig. -----

Il Segretario Comunale -----

Dott.ssa Clementina Brizzi _____